

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 4664 del 21.9.2021 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da sorgenti e rii in Comune di Villar Pellice (Bacino del T. Pellice) a servizio degli alpeggi comunali, assentita al Comune di Villar Pellice

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. n. 4664 del 21.9.2021 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da sorgenti e rii in Comune di Villar Pellice (Bacino del T. Pellice) a servizio degli alpeggi comunali, assentita al Comune di Villar Pellice

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Villar Pellice, p. iva n. 02168090013, con sede legale in 10060 Villar Pellice, Viale I maggio 37, la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua per le seguenti derivazioni d'acqua da rii e sorgenti in Comune di Villar Pellice a servizio degli alpeggi comunali:

| Località | Corpo idrico | Uso | Portata massima | Portata media | salto | kW | Periodo |
|---------------------|------------------------|---|-----------------|---------------|-------|-----|-------------|
| Alpe Caugis | Sorgente | Energetico per autoproduzione civile, irriguo | 2 l/s | 1,5 l/s | 85 | 1,3 | 01/06-30/09 |
| | | | 1,5 | 1,2 | | | |
| Alpe Chiot La Sella | Sorgente | Energetico per autoproduzione civile, irriguo | 6 l/s | 4,5 l/s | 67 | 3 | 01/06-30/09 |
| | | | 1,5 | 1,2 | | | |
| Alpe Ciabraressa | Comba Tournur Sorgente | Energetico per autoproduzione civile, irriguo | 3,5 l/s | 3 l/s | 85 | 2,5 | 01/06-30/09 |
| | | | 1,5 l/s | 1,2 l/s | | | |
| Alpe Gianna | Comba Fiunira Sorgente | Energetico per autoproduzione civile, irriguo | 10 l/s | 6 l/s | 80 | 4,7 | 01/06-30/09 |
| | | | 1,5 l/s | 1,2 l/s | | | |

e complessivamente in misura di complessivi l/s massimi 21,5 e medi 15 ad uso ad uso energetico per produrre su diversi salti la potenza nominale media complessiva di kW 11,5 ed in misura di complessivi l/s massimi 6 e medi 4,8 ad uso irriguo e civile, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.9.2021:

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Considerando che le opere di captazione e convogliamento potrebbero subire danni al verificarsi di fenomeni valanghivi e franosi, dovranno essere previsti interventi o monitoraggi atti a prevenire tali rischi. In ogni caso la Pubblica Amministrazione non potrà essere considerata responsabile dei danni alle opere e/o a terzi, né il concessionario potrà vantare richieste di risarcimento di danni causati da fenomeni naturali. Il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme

contenute nella l.r. 9.8.1999 n. 22 (posizionamento delle targhe delle opere di captazione).

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre autorizzato alla deroga al rilascio del DMV, con previsione, qualora disponibile, del rilascio del valore del dmv calcolato, pari a 4 l/s, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett a) del Regolamento 8/R/2007 (utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani).

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

Art. 11 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Poiché la captazione si attua senza realizzare ostacolo al transito dell'ittiofauna, non si rende necessaria la realizzazione della scala di risalita.

(... omissis ...)"